



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Affari Giuridici

Prot. 0090 Comunicazione
Distribuzione
Legale
Servizi Generali

Roma, 5 marzo 2008

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 -
Recepimento della terza direttiva
antiriciclaggio - Disposizioni in materia di
antiriciclaggio e di contrasto finanziario del
terrorismo - Indicazioni fornite dal Gruppo
consultivo legale**

Facciamo seguito al Prot. 450 Circolare del 21 dicembre 2007 per fornire ulteriori indicazioni in merito al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, decreto). Tali indicazioni sono state elaborate avendo riguardo a quanto emerso nella riunione che il Gruppo consultivo legale dell'Associazione ha tenuto il 19 febbraio u.s. sull'argomento in oggetto.

1. Adempimenti relativi ai contratti assicurativi cauzioni (garanzie fideiussorie) e alle relative operazioni

Ad avviso del Gruppo consultivo legale, si deve ritenere che la nuova normativa determini i propri destinatari esclusivamente mediante l'espressa individuazione di specifiche e limitate categorie di soggetti (v. artt. 10-14), senza alcuna rilevanza per altri criteri di collegamento, come quello correlato con la natura di taluni rapporti e operazioni, in particolare delle garanzie fideiussorie.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, solo le imprese di assicurazione esercenti i rami vita – in via esclusiva o congiuntamente con i rami danni – sono tenute agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo per i rami vita stessi, mentre le imprese

assicuratrici esercenti i rami danni restano totalmente al di fuori del campo di applicazione della normativa in parola e non risultano più tenute a registrare né i contratti posti in essere con la clientela, né le relative operazioni, ivi compresi quelli del ramo cauzione.

2. Attività strumentali e connesse

Il Gruppo consultivo legale ha ritenuto che – tenuto conto dell’ampio e generico riferimento normativo “ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale” (v. art. 15, comma 1) – le imprese di assicurazione esercenti i rami vita debbano continuare a registrare sia le assunzioni di partecipazioni superiori al 10 per cento del capitale sociale della società partecipata (rapporti ed operazioni: le assunzioni di partecipazioni, infatti, sono considerate espressamente alla stregua di rapporti continuativi dall’art. 4, comma 4, lett. c, del DM 3 febbraio 2006, n. 142), sia le compravendite immobiliari (solo in quanto operazioni: questi contratti, infatti, non danno luogo a rapporti di natura continuativa), sia le locazioni di immobili (rapporti ed operazioni).

3. Operatività tramite banche, Bancoposta e SIM

Il Gruppo consultivo legale si è soffermato anche sull’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi (art. 29).

Il decreto infatti consente, conformemente alla terza direttiva antiriciclaggio, la possibilità di “esecuzione da parte di terzi” degli obblighi in parola (v. titolo II, sezione IV) “al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela”, ferma comunque la responsabilità finale degli enti e delle persone che ricorrano ai suddetti “terzi” e purché questi forniscano idonea attestazione dell’espletato adempimento.

Per quanto riguarda l’operatività tramite agenti e broker, ci si è già espressi nell’ambito del citato Prot. 450, e non sembrano sussistere particolari problemi, anche perché, ai sensi dell’art. 35, relativo ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia, i predetti soggetti non sono considerati “terzi”, bensì “parte integrante” dell’impresa assicuratrice.

Per quel che concerne, invece, l’operatività tramite banche, Bancoposta o SIM, la situazione appare più complessa e al riguardo il Gruppo consultivo legale ha ritenuto che siano configurabili due possibili fattispecie con soluzioni tra loro diverse:

- banca, Bancoposta o SIM in qualità di “collocatori” (intermediari assicurativi iscritti nella sezione D) del RUI): in questo caso vale il citato art. 35, ai sensi del quale detti soggetti sono considerati “parte integrante” dell’impresa e devono assolvere

agli obblighi di adeguata verifica della clientela (sia per i rapporti sia per le operazioni) per conto dell'impresa di cui collocano i prodotti, operando "come se" fossero agenzie di assicurazione. A tal fine, potrebbe essere opportuno che detti adempimenti vengano formalizzati nell'ambito del rapporto di collaborazione tra impresa di assicurazione e intermediario assicurativo (banca, Bancoposta o SIM);

- banca o Bancoposta in qualità di "terzi": si tratta del caso in cui il cliente effettui o riceva un pagamento presso la propria banca o presso Bancoposta, con i quali però l'impresa assicuratrice interessata non abbia accordi di distribuzione in corso (artt. 29-34). In questo caso, risulta necessaria la citata attestazione (o l'attribuzione di un apposito codice di bonifico bancario) da parte della banca o di Bancoposta; tale formalità solleva peraltro problemi operativi per i quali appare indispensabile pervenire ad un reale coordinamento con l'ABI e con Poste italiane, e si fa pertanto riserva di tornare in argomento non appena possibile.

4. Obblighi antiterrorismo

Il Gruppo consultivo legale ha confermato che, per quanto concerne il contrasto finanziario del terrorismo, gli obblighi recati dal decreto (adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione delle operazioni sospette, cioè gli stessi richiesti per l'antiriciclaggio) riguardano ora soltanto le imprese di assicurazione vita, mentre resta fermo per tutte le imprese assicuratrici, comprese quindi quelle esercenti i rami danni, l'obbligo di applicazione delle misure restrittive (congelamento e divieto di messa a disposizione di fondi e di risorse economiche) disposte sulla base delle risoluzioni ONU e della specifica normativa comunitaria, con i relativi adempimenti comunicativi nei confronti delle Autorità nazionali competenti indicate nei regolamenti UE.

5. Utilizzo del contante

L'art. 49, comma 1, del decreto ribadisce il generale divieto di trasferire liberamente denaro contante o titoli al portatore, abbassando peraltro a 5.000 euro la soglia di rilevanza del divieto stesso e prevedendo che i trasferimenti in parola possano essere eseguiti esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica (IMEL) e Poste italiane (cfr., da ultimo, il nostro Prot. 389 Circolare del 15 novembre 2006).

Ciò posto, il Gruppo consultivo legale – tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 3, del regolamento ISVAP n. 5/2006 sugli intermediari assicurativi – ha ritenuto che, a partire dal 30 aprile 2008:

- nel ramo r. c. auto non si potranno incassare sotto forma di denaro contante premi pari o superiori a 5.000 euro;

- nei rami vita resta fermo il divieto assoluto di incassare premi in contanti;
- nei rami danni diversi dal ramo r.c. auto resta fermo il divieto di incassare in contanti premi superiori a 500 euro annui per ciascun contratto.

6. Obbligo di astensione

La nuova normativa antiriciclaggio e antiterrorismo mette l'accento sull'assunzione di responsabilità da parte del cliente (art. 21), il quale deve fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza per consentire ai soggetti destinatari della normativa stessa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e, in particolare, di identificare il "titolare effettivo" (come definito dall'art. 1, comma 2, lett. u)).

Ciò posto, il Gruppo consultivo legale – con particolare riguardo all'identificazione del "titolare effettivo" nel caso in cui il cliente sia una società, una fondazione o altro soggetto giuridico analogo – ha ritenuto che risulterà sufficiente richiedere al cliente le informazioni previste dalla normativa, avendo cura di far sottoscrivere al cliente medesimo una apposita dichiarazione nella quale egli affermi di aver fornito, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni in proprio possesso.

Ne deriva che soltanto nell'ipotesi in cui il cliente si rifiuti di sottoscrivere la suddetta dichiarazione di assunzione di responsabilità, l'impresa sarà tenuta, ai sensi dell'art. 23, comma 1, a non poter "instaurare il rapporto continuativo" (ossia a non concludere il contratto) ovvero a non eseguire l'operazione ovvero ancora a "porre fine al rapporto continuativo" stesso (ossia a considerarlo risolto di diritto).

Ciò non toglie che l'impresa interessata possa eventualmente decidere di far ricorso a visure camerali o a strumenti analoghi per verificare, ove ritenuto opportuno, una o più delle informazioni fornite dal cliente (art. 19, comma 1, lett. b)). Allo stesso modo, l'impresa potrà tener conto del comportamento del cliente ai fini dell'eventuale segnalazione di operazione sospetta ovvero ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 23, comma 2), fermo restando peraltro che alle imprese non è e non può essere attribuito un ruolo investigativo.

7. Compiti degli organismi di controllo delle società destinatarie del decreto

Questione assai rilevante è quella relativa ai compiti attribuiti dall'art. 52 agli organismi incaricati del controllo di gestione.

Le imprese, infatti, sono ormai onerate da una serie notevole di controlli interni di vario genere ed è quindi necessario capire se e quale possa essere una appropriata ripartizione dei compiti tra i diversi soggetti/organismi incaricati dei controlli

stessi. A ciò si aggiunga che all'eventuale violazione degli adempimenti di cui al citato art. 52 è connessa una sanzione di natura penale.

Al riguardo, il Gruppo consultivo legale ha ritenuto che ogni organismo di tal genere (il collegio sindacale ovvero i corrispondenti organi dei sistemi societari duale e monistico, l'organismo di sorveglianza di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e in generale tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati, quali l' "internal audit", il "compliance officer", ecc.) risulti chiamato a svolgere una specifica funzione di controllo sulla corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo, ma nell'ambito e nei limiti del proprio specifico ruolo all'interno della società.

8. Attività di formazione

Infine, il Gruppo consultivo legale ha richiamato l'attenzione sull'attività di formazione disciplinata dal decreto (art. 54), attività che va oltre quanto previsto nel passato e che dovrà interessare anche la rete distributiva.

Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Rif.: Direzione Affari Giuridici – Legislativo
dott. Stefano Barbarotto
tel. 06 32688650 fax 06 36006300
legale2@ania.it

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legale Assicurativo
dott. Enrico Gili
tel. 06 32688610 fax 06 36006300
enrico.gili@ania.it

IL DIRETTORE
F. Nanni